



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

**REGOLAMENTO DEGLI INTERVENTI
E DELLE PRESTAZIONI
DEL SERVIZIO SOCIALE
DEL COMUNE DI MEDA**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n.5 del 30 marzo 2017.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge 3 marzo 2009, n. 18
- Trattato sull'Unione Europea e Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea
- Articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
- Decreto del Ministero dell'Interno 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale"
- art. 6, comma 4 D.L. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito dalla L. 26 aprile 1983, n. 131 "Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983"
- Legge 07.08.1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59"
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa"
- D.P.C.M. 14.02.2001 " Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie"
- D.P.R. 03.05.2001 "Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003"
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"
- Legge 05.06.2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

- Art. 38 D. L. 31.05.2010 n. 78 «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla L. 30.07.2010, n. 122
- Art. 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 “Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 “Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE.
- D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente
- Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 “Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159”
- Legge Regionale 20 marzo 1980, n. 31 “Diritto allo studio – Norme di attuazione”
- Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”
- Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112
- Legge Regione Lombardia 14 dicembre 2004, n. 34 “Politiche regionali per i minori”
- Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, come modificata dalla L.R. 2 del 24.02.2012;
- DGR n.4822 15.02.2016;
- Accordi di Programma per l'attuazione del Piano di Zona
- Statuti dei Comuni
- Regolamenti dei Comuni



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

INDICE

Normativa di riferimento

Parte Prima: Principi Generali

Articolo 1: Oggetto

Articolo 2: Finalità del regolamento

Articolo 3: Finalità dei servizi sociali

Articolo 4: Destinatari e accesso prioritario ai servizi

Parte Seconda: l'accesso ai Servizi

Articolo 5: Accesso alla rete dei servizi

Articolo 6: Attivazione su domanda

Articolo 7: Attivazione d'ufficio

Articolo 8: Istruttoria e valutazione del bisogno

Articolo 9: Esito del procedimento

Articolo 10: Cessazione presa in carico

Articolo 11: Trattamento dei dati personali

Articolo 12: Il rapporto con il cittadino. Le Carte dei Servizi

Articolo 13: Accesso agli atti

Parte Terza : Compartecipazione alla Spesa

Articolo 14: Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

Articolo 15: Definizioni

Articolo 16: Dichiarazione sostitutiva unica

Articolo 17: Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto

Articolo 18: Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica

Articolo 19: Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche

Articolo 20: Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

Articolo 21: Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

Articolo 22: Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino

Articolo 23: Lista di attesa

Articolo 24: ISEE corrente

Parte Quarta: Tipologie di Interventi e Servizi

INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

Articolo 25: Interventi di sostegno economico

Articolo 26: Il contributo ordinario

Articolo 27: Il contributo straordinario

INTERVENTI DI ASSISTENZA ABITATIVA



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Articolo 28: Interventi di assistenza abitativa

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA

Articolo 29: Servizio di assistenza domiciliare educativa

Articolo 30: Destinatari

CENTRO DIURNI MINORI

Articolo 31: Centri Diurni Minori

ACCOGLIENZA DI MINORI IN SERVIZI RESIDENZIALI

Articolo 32: L'inserimento in strutture residenziali

Articolo 33: Finalità ed obiettivi dell'inserimento

Articolo 34: Destinatari

Articolo 35: Permanenza in comunità

Articolo 36: Condizioni di inserimento

Articolo 37: Caratteristiche e obiettivi dell'inserimento in strutture residenziali

GLI INCONTRI PROTETTI

Articolo 38: Gli incontri protetti

Articolo 39: Destinatari

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ E DELLE PERSONE ANZIANE

Articolo 40: Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Articolo 41 – Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)

Articolo 42 - Compartecipazione degli utenti al costo del servizio

Articolo 43 - Pasti al domicilio

Articolo 44 - Trasporto sociale

SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER PERSONE CON DISABILI

Articolo 45 - Servizio di assistenza educativa domiciliare per persone disabili

Articolo 46 - Servizio di assistenza educativa scolastica

SERVIZIO DI INTEGRAZIONE E INSERIMENTO LAVORATIVO PER PERSONE DISABILI

Articolo 47 – Servizio per l'inserimento lavorativo

SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ

Articolo 48 – Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA)

Articolo 49 – Il Centro Socio – Educativo (C.S.E.)

Articolo 50 – Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.)

Articolo 51 - Compartecipazione al costo dei servizi diurni a favore di persone con disabilità

SERVIZI SEMIRESIDENZIALI PER PERSONE ANZIANE

Articolo 52 - Centro Diurno Integrato per anziani

SERVIZI RESIDENZIALI PER PERSONE CON DISABILITÀ E PERSONE ANZIANE



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Articolo 53 – Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

Articolo 54 - Campo di intervento

Articolo 55 - Caratteristiche dell'intervento

Articolo 56 – Concessione della integrazione della retta alberghiera

Articolo 57 - Misura della integrazione della retta alberghiera

Articolo 58 - Regolamentazione di altri servizi

Parte Quinta: Disposizioni Finali

Articolo 59 – Sviluppo del sistema informativo

Articolo 60 - Abrogazioni

Articolo 61 – Pubblicità

Articolo 62 - Entrata in vigore



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i principi e le modalità degli interventi, delle prestazioni e dei servizi sociali del Comune di Meda.
2. Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.
3. Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
4. Il Comune determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dei bisogni del territorio, in continua collaborazione con le associazioni e i servizi territoriali operanti in ambito sociale. Gli interventi e le prestazioni del servizio sociale tengono conto delle risorse disponibili nel rispetto dei contenuti di bilancio di previsione. Tuttavia si evidenzia la possibilità di variazioni di bilancio, qualora situazioni particolari lo richiedessero.”

Articolo 2 – Finalità del regolamento

1. La finalità del presente regolamento è perseguire, per i cittadini residenti, il soddisfacimento dei livelli essenziali di assistenza e protezione sociale, così come previsto dalla normativa vigente e tenuto conto dei criteri di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
2. Le prestazioni ed i servizi normati dal presente regolamento si propongono altresì di promuovere il benessere dei cittadini, migliorare la qualità della vita e prevenire i fenomeni di emarginazione sociale, devianza e rischio per la salute e per l'integrità personale e della famiglia, secondo principi di solidarietà, partecipazione, sussidiarietà e collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati, titolati ad esserne parte attiva.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

3. Gli interventi di cui al presente regolamento saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione ai soggetti e ai nuclei più fragili e meno autonomi, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno, nel rispetto della dignità della persona e della riservatezza sulle informazioni che la riguardano.

Articolo 3 – Finalità dei servizi sociali

1. Il Comune programma, progetta e realizza la rete degli interventi e dei servizi sociali.
2. Gli obiettivi fondamentali che si intendono perseguire sono i seguenti:
 - a) prevenire e rimuovere le cause che possono impedire alla persone di realizzarsi e di integrarsi nell'ambito familiare e sociale e che possono condurre a fenomeni di emarginazione nella vita quotidiana;
 - b) garantire il diritto delle persone al pieno sviluppo della propria personalità nell'ambito della propria famiglia e della comunità locale;
 - c) sostenere la famiglia, tutelare l'infanzia e i soggetti in età evolutiva, con particolare riferimento ai soggetti a rischio di emarginazione;
 - d) promuovere ed attuare gli interventi a favore di persone non autosufficienti finalizzati al mantenimento o reinserimento stabile al proprio domicilio;
 - e) assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone fragili nella ricerca di risposte adeguate ai propri bisogni;
 - f) promuovere l'autonomia ed evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Articolo 4 - Destinatari e accesso prioritario ai servizi

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6 della legge regionale n. 3/2008, accedono alle rete delle unità d'offerta sociali e sociosanitarie
 - a) i cittadini italiani e gli altri cittadini di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) residenti a Meda;
 - b) i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune, i profughi, i rifugiati e i richiedenti asilo in tutti i gradi di protezione previsti dalla normativa vigente, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 s.m.i. (testo unico delle



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero), gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;

- c) le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. In tal caso il Comune attiva interventi atti a fronteggiare le situazioni di bisogno emergenziale a favore delle persone medesime, comunicandolo preventivamente agli altri Comuni e agli stati competenti e richiedendo a tali enti l'assunzione del caso e gli oneri di assistenza corrispondenti e riservandosi di promuovere azione di rivalsa per il recupero dei costi sostenuti.

Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;

2. In base agli indirizzi dettati dalla Regione, accedono prioritariamente alla rete dei servizi socio-sanitari, nell'ambito delle competenze in capo al Comune:

- a) le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a se stesse o esposte a rischio emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimento delle autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali;
- b) le persone e le famiglie che si trovano in uno stato di bisogno determinato da: non autosufficienza dovuta all'età o malattia; inabilità o disabilità; patologia psichiatrica stabilizzata; patologie terminali e croniche invalidanti, infezione da HIV e patologie correlate; dipendenza; condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età; condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psico-terapeutiche e psico-diagnostiche, nonché condizioni per le quali si rende necessaria la riabilitazione, promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con i servizi sanitari e socio-sanitari del territorio.”



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

PARTE SECONDA L'ACCESSO AI SERVIZI

Articolo 5 - Accesso alla rete dei servizi

1. In attuazione della legge regionale n. 3 del 2008, art. 6, comma 4, il Comune realizza l'accesso ai servizi attraverso il servizio sociale comunale, competente per:

- a) garantire e facilitare l'accesso alla rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie;
- b) orientare il cittadino all'interno della rete delle unità di offerta sociali e sociosanitarie e fornire adeguate informazioni sulle modalità di accesso e sui relativi costi;
- c) assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone e delle famiglie.

Articolo 6 - Attivazione su domanda

1. L'accesso ai servizi avviene tramite presentazione di apposita domanda presso il Comune da parte del soggetto interessato residente, o da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.

2. Il Comune ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda, fatto salvo il divieto di richiedere la documentazione già in possesso dell'Amministrazione. La documentazione può essere prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'interessato ritiene utili ai fini della valutazione della richiesta.

Articolo 7 - Attivazione d'ufficio

1. I servizi sociali comunali attivano d'ufficio la presa in carico nei casi di:

- a) adempimento di provvedimenti giudiziari di affidamento ai servizi per la tutela di minori, incapaci, vittime di violenza, ecc.;
- b) presenza di minori privi di adulti di riferimento;
- c) situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale, compresa l'eventuale attivazione di forme di protezione giuridica;
- d) invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

2. L'attivazione di ufficio può seguire dall'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

Articolo 8 - Istruttoria e valutazione del bisogno

1. Il servizio sociale comunale attiva l'istruttoria procedendo alla valutazione della situazione di bisogno. È compito della Commissione interna, composta dai tecnici dell'ufficio, procedere alla suddetta valutazione.

2. Possono costituire oggetto della valutazione i seguenti elementi, in funzione della tipologia d'intervento richiesto:

a) la condizione personale dell'interessato, comprensiva della situazione sanitaria, giudiziaria e del rapporto pregresso e attuale con i servizi, compresa la fruizione di altri servizi o interventi erogati dal Comune o da altri Enti e la presenza di forme di copertura assistenziale informale;

b) la situazione familiare;

c) il contesto abitativo e sociale;

d) la situazione lavorativa;

e) la capacità economica del nucleo familiare del richiedente, basata sul valore ISEE e su altri elementi identificativi del tenore di vita utilizzando gli strumenti propri del servizio sociale;

f) la disponibilità di risorse da parte della famiglia, anche allargata;

g) la disponibilità personale di risorse di rete;

h) la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;

i) la capacità di assumere decisioni;

l) la capacità di aderire al progetto concordato.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

3. La valutazione della situazione economica è realizzata secondo quanto previsto dal presente regolamento.

4. La valutazione è finalizzata a definire il profilo di bisogno tenendo conto delle risorse residue del soggetto richiedente sulla base del quale trovano applicazione i criteri di priorità di cui al presente regolamento.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Articolo 9 - Esito del procedimento

1. In caso di accertamento della situazione di bisogno, a seguito di presa in carico, il servizio sociale predispone il progetto personalizzato, concordato con l'interessato o con il suo rappresentante, ove possibile, o con la persona che ha presentato la domanda.

2. Per la predisposizione del progetto personalizzato, tenendo conto delle risorse proprie residue del destinatario dell'intervento e dell'ambiente che lo circonda, viene adottata una metodologia di lavoro che definisce:

- a) gli obiettivi del programma;
- b) le risorse professionali e sociali attivate;
- c) gli interventi previsti;
- d) la durata;
- e) gli strumenti di valutazione;
- f) le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
- g) le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;
- h) i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.

3. In caso di accoglimento della domanda, la sottoscrizione congiunta del contratto sociale da parte del servizio sociale territoriale e dell'interessato, o suo delegato, è condizione necessaria all'avvio delle attività previste da progetto.

4. Le attività previste dal presente articolo devono essere realizzate entro il termine massimo di 60 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda di accesso, fatte salve le disposizioni derogatorie previste per legge o dai regolamenti del Comune.

Articolo 10 - Cessazione presa in carico

1. Il Servizio Sociale comunale, fatta salva la tutela dei soggetti fragili del nucleo, prende atto della cessazione della presa in carico della persona e/o del nucleo familiare a seguito di:

- a) raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
- b) interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato;
- c) trasferimento della residenza.

Articolo 11 - Trattamento dei dati personali

1. I servizi sociali del Comune operano il trattamento di dati personali, anche di natura sensibile, esclusivamente nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nei



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

termini e con le modalità previste dall'apposito regolamento nonché dalla normativa nazionale di riferimento.

2. Gli incaricati all'accesso sono tenuti a informare i destinatari dei servizi delle modalità di trattamento dei dati e dei diritti collegati.

Articolo 12 – Il rapporto con il cittadino. Le Carte dei Servizi

1. I rapporti con il cittadino sono improntati al rispetto della trasparenza della procedura, della efficacia dell'azione amministrativa e della tutela della riservatezza delle informazioni che lo riguardano.

2. Il Comune, mediante il proprio ufficio di servizio sociale garantisce l'informazione in merito al sistema dei servizi sociali e dei servizi socio-sanitari ed educativi.

3. Gli orari di ricevimento e di apertura al pubblico, sono pubblicati sul sito del Comune. Tuttavia, al fine di assicurare a tutti i richiedenti adeguati spazi e tempi di ascolto, vengono fissati colloqui e incontri su appuntamento.

4. In particolare il Comune, nei limiti delle risorse disponibili, intende:

- a. contribuire alla divulgazione di informazioni utili alla cittadinanza
- b. fornire a tutti gli operatori informazioni aggiornate
- c. contribuire, tramite il raccordo con l'Ufficio di Piano o con il Presidio sociosanitario territoriale, a mantenere un raccordo efficace con i cittadini.

5. Le Carte dei Servizi, redatte per taluni specifici servizi, sono lo strumento per informare gli interessati, tutelare i loro diritti, assicurare la trasparenza dei procedimenti amministrativi e promuovere la partecipazione degli stessi al miglioramento continuo del servizio. Il Comune si impegna a definire ed adottare la Carta dei Servizi Sociali gestiti a livello comunale.

Articolo 13 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dalla vigente normativa, a chiunque (anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi, sussistendone le condizioni) abbia un interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti e che dimostri con idonea e specifica motivazione, di esserne titolare.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

PARTE TERZA

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

Articolo 14 - Compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi

1. Le prestazioni sociali, le prestazioni sociali agevolate e la componente socio-assistenziale delle prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria sono erogate a titolo gratuito o con compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini.

2. Nei casi di compartecipazione al costo, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente”, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.

3. Nei casi in cui sia inadempito l’obbligo di compartecipazione, il Comune, previo formale messa in mora:

- attiva l’eventuale interruzione delle prestazioni erogate, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nel rispetto dei diritti costituzionalmente riconosciuti, previa verifica della situazione ;
- provvede all’invio di solleciti;
- agisce nel modo più idoneo ed opportuno per il recupero del credito nei confronti, prevedendo forme di rateizzazione.

4. Sulla base dell’art. 2 del D.P.C.M. 159/2013, la determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime tramite l’ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, comma 2 lett m), della Costituzione, fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei Comuni.

Articolo 15 – Definizioni

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- I.S.E.: l’indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;
- I.S.E.E.: l’indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predette disposizioni legislative;
- Patrimonio mobiliare: i beni di cui all’art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;
- Nucleo familiare: il nucleo definito dall’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

- Dichiarazione sostitutiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;
- “Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- “Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;
- “Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi.

2. Nella determinazione della compartecipazione/contribuzione alla spesa, per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- I.S.E.E. utenza: l'indicatore della situazione economica del nucleo familiare di riferimento, ai sensi del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159;
- I.S.E.E. iniziale: è il valore al di sotto del quale non è dovuta alcuna compartecipazione da parte dell'utenza.
- I.S.E.E. finale: è il valore al di sopra del quale è prevista la compartecipazione massima da parte dell'utenza interessata.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

- Quota minima: è il valore di una quota da corrispondere indipendentemente dal valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente del nucleo familiare di riferimento
- Quota massima: è il valore massimo di compartecipazione alla spesa per l'intervento o il servizio richiesto.

Articolo 16 - Dichiarazione sostitutiva unica

1. Come previsto dall'art. 10, comma 1, del citato D.P.C.M. 159/2013, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo.

2. Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre il febbraio di ogni anno, salvo diversa determinazione del Comune per specifici servizi.

Sino a quella data sono mantenute inalterate le eventuali agevolazioni concesse.

3. La mancata presentazione di nuova dichiarazione sostitutiva unica comporta la decadenza da qualsiasi agevolazione.

Articolo 17 - Dichiarazione in caso di nucleo familiare rilevante ristretto

1. In caso di accesso alle prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ovvero di accesso a prestazioni in favore di disabili gravi, il dichiarante può compilare la dichiarazione sostitutiva unica, secondo le regole di cui all'articolo 6 del D.P.C.M. 159/2013.

Articolo 18 - Assenza o incompletezza della Dichiarazione sostitutiva unica

1. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore non presenti la dichiarazione sostitutiva unica ai fini I.S.E.E., il Comune provvederà ad applicare la compartecipazione massima prevista per la fruizione medesima.

2. Nel caso in cui la fruizione di una prestazione comporti una agevolazione legata all'I.S.E.E. ed il cittadino fruitore presenti una dichiarazione sostitutiva unica incompleta o carente degli elementi previsti dal citato D.P.C.M. 159/2013, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione, salvo integrazione da parte del cittadino, a seguito di richiesta dei servizi comunali interessati.

Articolo 19 - Attività di controllo delle Dichiarazioni sostitutive uniche

1. Ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, il Comune in forma singola o associata provvede ai controlli necessari delle dichiarazioni sostitutive uniche



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

presentate ai fini I.S.E.E., nel rispetto delle competenze e di ruoli previsti dal D.P.C.M. 159/2013.

2. Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Articolo 20 - Effetti di una nuova dichiarazione sostitutiva unica

1. A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione.

2. A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorreranno dal trentesimo giorno successivo alla data di effettiva ricezione della richiesta da parte delle persone interessate.

Articolo 21 - Accertamento estraneità in termini affettivi ed economici

1. In assenza di documentazione emessa in sede giurisdizionale, ai fini dell'accertamento delle situazioni di estraneità in termini affettivi ed economici di cui al DPCM 159/2013, nelle fattispecie previste dall'art. 6 comma 3 lettera b) punto 2 (Prestazioni sociali di natura socio – sanitaria) e dall'art. 7 comma 1 lettera e) (Prestazioni agevolate a favore di minorenni), il Comune, previa istanza formale delle persone interessate e di adeguata istruttoria da parte del Servizio Sociale, provvede, nei casi di situazioni già in carico ai Servizi Sociali del Comune

- a) a dichiarare il sussistere delle condizioni di estraneità, ovvero
- b) a dichiarare il non sussistere delle condizioni di estraneità ovvero
- c) ad esplicitare l'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

2. Nei casi di situazioni non in carico ai Servizi Sociali, il Comune, previa istanza formale delle persone interessate, avvalendosi della collaborazione degli operatori comunali e di altri servizi, provvede alla raccolta di elementi ed informazioni ai fini dell'accertamento delle condizioni di estraneità. L'istruttoria di che trattasi deve concludersi entro 60 giorni dalla istanza formale delle persone interessate, con la dichiarazione da parte del Comune della sussistenza ovvero della non sussistenza



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

delle condizioni di estraneità ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità.

Articolo 22 - Definizione della compartecipazione alla spesa del cittadino

1. Ai fini della determinazione della quota di compartecipazione alla spesa degli interventi e dei servizi da parte del cittadino, tenuto conto che l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente differisce sulla base della tipologia di prestazione sociale agevolata richiesta – come previsto dagli artt. 6, 7 e 8 del citato D.P.C.M. 159/2013, il Comune, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, definisce per ogni tipologia di intervento e/o di servizio specifiche modalità di calcolo, tenuto conto della necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio.

2. La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:

- a. la tariffa minima e la tariffa massima poste a carico del cittadino;
- b. la percentuale di copertura di ciascun servizio ai fini della determinazione della quota di contribuzione;
- c. l'ISEE iniziale e l'ISEE finale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 20;
- d. Per la determinazione della percentuale di compartecipazione al costo dei servizi da parte dell'utente, si utilizza la metodologia della progressione lineare secondo la seguente formula matematica:

$$\frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

Il calcolo della % a carico dell'utente mediante il metodo della progressione lineare garantisce più equità in quanto, non raggruppando i redditi delle famiglie a scaglioni, permette che ad ogni specifico I.S.E.E. corrisponda una specifica percentuale e quindi uno specifico costo a carico dell'utente o della famiglia.

3. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.
4. Le tariffe dei servizi sono comunicate ai cittadini al momento della presentazione della domanda di accesso ovvero al momento della comunicazione di accoglimento della domanda stessa.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

5. La compartecipazione alla spesa, così come definita nel presente regolamento, ha la finalità di garantire, nei limiti delle risorse definite negli strumenti di programmazione economica-finanziaria di ogni Ente, la sostenibilità degli oneri da parte dell'utenza e del comune e un livello di vita dignitoso all'assistito e ai suoi familiari.

Articolo 23 - Lista di attesa

1. Qualora il Servizio Sociale del Comune non sia in grado di far fronte alle istanze pervenute e ritenute ammissibili, viene redatta una lista d'attesa graduata ai fini dell'accesso all'intervento o al servizio, formulata tenendo conto numerico degli indicatori di priorità di seguito individuati, in relazione alla tipologia degli interventi e dei servizi:

- Rischio sociale elevato;
- Fragilità elevata;
- Assenza di rete familiare ed amicale;
- Famiglie monogenitoriali;
- Situazione di effettiva precarietà economica;
- Famiglie che stanno sostenendo un carico assistenziale da molto tempo;
- Famiglie che non beneficiano di altri contributi economici finalizzati alla prestazione di cui si intende fruire.

2. Qualora siano presentate più domande caratterizzate dal medesimo grado di bisogno, la discriminante per la scelta nella priorità all'ammissione al servizio è rappresentata dalla data di presentazione delle domande medesime.

Articolo 24 - ISEE corrente

1. Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 9 dal D.P.C.M. 159/2013, il cittadino può richiedere il calcolo dell'ISEE corrente con riferimento a un periodo di tempo più vicino al momento della richiesta della prestazione, al fine di tener conto di eventuali rilevanti variazioni nell'indicatore.

2. Le attestazioni I.S.E.E., rilasciate secondo le predette modalità previste dall'art. 9 del D.P.C.M. 159/2013, mantengono la loro validità anche dopo il periodo di due mesi, se le condizioni sono invariate, e comunque non oltre il periodo di mesi sei.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

PARTE QUARTA

TIPOLOGIE DI INTERVENTI E SERVIZI

INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA

Articolo 25 - Interventi di sostegno economico

1. Gli interventi di sostegno economico sono finalizzati a sostenere le situazioni di cittadini residenti nel Comune, i quali si trovino in particolare situazioni di grave disagio economico, sociale ed a rischio di emarginazione.
2. Gli interventi consistono in un'erogazione di denaro e/o di beni materiali, ovvero un'esenzione dal pagamento di determinati servizi ovvero una riduzione, a seguito della definizione di progetto personalizzato e del relativo contratto sociale.
3. Gli interventi sono attuati nei limiti delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione, definite annualmente dalla Giunta comunale.
4. Sono previste due tipologie di interventi di sostegno economico:
 - a) contributi ordinari;
 - b) contributi straordinari.

Articolo 26 - Il contributo ordinario

1. Il contributo ordinario è una misura di sostegno economico prestata di regola per un periodo massimo di mesi sei ed è finalizzato all'inclusione sociale e al contrasto della povertà con progetti personalizzati a favore del cittadino esposto al rischio di marginalità sociale e impossibilitato a provvedere al mantenimento proprio e/o dei familiari. Il contributo può essere prorogato per ulteriori mesi sei nei casi di effettiva adesione al progetto concordato.
2. Il valore della soglia di accesso, sulla base dell'I.S.E.E., ai contributi ordinari, è definito nell'allegato 1 al presente regolamento ed è aggiornato annualmente dalla Giunta comunale.
3. La domanda di contributo ordinario è esaminata dal Servizio Sociale del Comune. Il Servizio Sociale, avvalendosi degli strumenti propri di valutazione, definisce l'entità del contributo e le modalità di erogazione.
4. La concessione del contributo ordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare
5. Il progetto personalizzato ed il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.

6. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede, dopo adeguata verifica, alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.
7. Qualora una specifica istanza di sostegno economico possa essere soddisfatta attraverso l'accesso ad altre forme di erogazione a diverso titolo, ovvero a contributi erogati da altri Enti, il Cittadino sarà invitato ad attivarsi per inoltrare opportuna richiesta in tal senso, con l'aiuto del personale dell'ufficio competente, in caso di necessità.
8. L'erogazione di contributi comunali sarà, pertanto, subordinata alla preventiva verifica della possibilità di accesso a tali benefici di cui all'articolo 8 ed alla presentazione della certificazione ISEE per verificare eventuali ulteriori agevolazioni sui servizi.
9. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre un contributo in deroga alla soglia I.S.E.E., da disporsi con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

Articolo 27 - Il contributo straordinario

1. Il contributo straordinario è una misura di sostegno economico finalizzata a integrare il reddito familiare quando ricorrono situazioni straordinarie od eccezionali che compromettono gravemente e temporaneamente l'equilibrio socioeconomico del nucleo familiare
2. L'entità del contributo è proposta dal servizio sociale sulla base della situazione contingente straordinaria nella misura strettamente necessaria al superamento della condizione di bisogno.
3. Il valore della soglia di accesso, sulla base dell'I.S.E.E., ai contributi straordinari, e l'importo massimo del contributo è definito nell'allegato 1 al presente regolamento ed è aggiornato annualmente dalla Giunta comunale.
4. Coloro che beneficiano di un intervento economico straordinario non possono ricevere eventuali sussidi continuativi per il mese di erogazione del contributo una tantum.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

5. La concessione del contributo straordinario è vincolata alla elaborazione di un progetto personalizzato e del conseguente contratto sociale, finalizzati al recupero dell'autonomia individuale e/o familiare
6. Il progetto personalizzato ed il contratto sociale possono prevedere il coinvolgimento dei cittadini interessati e dei componenti del nucleo familiare di riferimento in lavori di pubblica utilità ovvero in attività a favore di enti ed associazioni convenzionate con il Comune.
7. In caso di mancato rispetto di quanto previsto nel contratto sociale, il Servizio Sociale provvede alla sua ridefinizione ovvero alla sua interruzione nel caso di indisponibilità delle persone interessate, nonché alla eventuale richiesta di restituzione del contributo già percepito.
8. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre un contributo in deroga al comma 3 del presente articolo, da disporsi con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.

INTERVENTI DI ASSISTENZA ABITATIVA

Articolo 28 – Interventi di assistenza abitativa

1. Il Comune, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, assicura forme di assistenza socio-abitativa.
2. Sono destinatari degli interventi di assistenza abitativa i residenti del Comune che si trovino in una situazione di bisogno abitativo, accertata dal Servizio Sociale. Sono esclusi dagli interventi coloro i quali occupino senza titolo ovvero siano stati destinatari di provvedimento di rilascio adottato dal Comune per occupazione senza titolo di alloggi ed immobili di proprietà pubblica negli ultimi tre anni.
3. Le persone ed i nuclei familiari che vengono a trovarsi in una delle situazioni di emergenza/urgenza abitativa possono presentare istanza di intervento al Servizio Sociale.
4. L'attivazione degli interventi avverrà previa definizione di un progetto condiviso e partecipato con gli operatori referenti del Servizio Sociale. Tale progetto avrà una durata massima di 6 mesi, con la possibilità di proroga. Qualora il destinatario abbia perduto i requisiti richiesti per accedere agli interventi il progetto verrà revocato.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA

Articolo 29 – Servizio di assistenza domiciliare educativa

1. L'assistenza domiciliare ai minori e alle loro famiglie si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore, in attuazione dell'articolo 22, comma 2 – lettera c) - della legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. Finalità del servizio è il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale, perseguendo i seguenti obiettivi:

- a. favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psico-socio educativi e culturali svantaggiati, in condizioni di sufficiente tutela;
- b. favorire l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
- c. favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo;
- d. offrire ai minori modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una identificazione positiva;
- e. monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad alto rischio.

Articolo 30 – Destinatari

1. Il servizio si rivolge a minori residenti o dimoranti nel territorio del Comune, salvo per questi ultimi il recupero dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza, previamente informato della attivazione e della durata dell'intervento e dei relativi costi.

2. I requisiti per l'accesso si individuano come segue:

- a. disagio scolastico e/o culturale;
- b. nuclei familiari che si trovino in condizioni di disagio sociale tale da implicare eventuale pregiudizio del minore;
- c. provvedimenti penali a carico del minore, così come previsto dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni";
- d. prescrizione dell'Autorità Giudiziaria competente.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

CENTRO DIURNI MINORI

Articolo 31 - Centri Diurni Minori

1. Il centro diurno per minori è un servizio educativo che attraverso una puntuale progettazione svolge, nell'ambito delle funzioni educative rivolte ai minori, attività ricreative, di tempo libero e di socializzazione.
2. Il servizio è finalizzato a sostenere lo sviluppo del minore, promuovendo le sue autonomie e capacità espressive, stimolandone le competenze sociali e favorendone l'inserimento nel contesto territoriale di appartenenza.
3. Destinatari del servizio sono minori che presentano uno stato di bisogno, determinato da difficoltà del nucleo familiare a svolgere la funzione educativa nei loro confronti e dall'esistenza di circostanze che comportino situazioni a rischio di emarginazione e disadattamento per i minori.

ACCOGLIENZA DI MINORI IN SERVIZI RESIDENZIALI

Articolo 32 – L'inserimento in strutture residenziali

1. Il Comune promuove il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.
2. Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore e di garantirgli un adeguato contesto relazionale, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali.

Articolo 33 – Finalità ed obiettivi dell'inserimento

1. La finalità dell'inserimento in strutture residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.
2. Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza sono:
 - garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

cura;

- recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

Articolo 34 - Destinatari

1. I destinatari degli interventi sono i minori:

- vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
- con gravi carenze socio culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
- orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
- per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi.

Articolo 35 – Permanenza in comunità

1. La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.

2. La permanenza può protrarsi sino alla maggiore età o in casi particolari fino all'età massima di anni 21, nel caso in cui il soggetto interessato avanzi richiesta di Prosieguo Amministrativo all'Autorità Giudiziaria, al fine di portare a termine il Progetto individualizzato in corso e di essere accompagnato all'autonomia. Il Progetto individualizzato sarà realizzato nei tempi definiti e con la disponibilità dell'Ente o degli Enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario e progettuale.

Articolo 36 – Condizioni di inserimento

1. Per inserire un minore in comunità di accoglienza è obbligatorio:



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

- acquisire il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale;
- disporre di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- disporre di un provvedimento della Pubblica Autorità, ex art. 403 del Codice Civile.

Articolo 37 – Caratteristiche e obiettivi dell’inserimento in strutture residenziali

L’inserimento in comunità di accoglienza di tipo educativo e/o familiare si articola in uno specifico progetto personalizzato che deve:

- garantire la cura, il mantenimento, l’educazione e l’istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
- individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici in rapporto ad ogni singola situazione tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del minore;
- garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale;
- mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d’origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità;
- garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;
- prevedere l’accompagnamento nella conclusione dell’inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l’uscita dalla comunità;
- favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d’origine o verso l’autonomia personale e socioeconomica.

GLI INCONTRI PROTETTI

Articolo 38 – Gli incontri protetti

1. Sono definiti “protetti” gli incontri, previsti dall'Autorità Giudiziaria, che avvengono tra un minore ed uno o più dei suoi parenti alla presenza di un educatore presso uno “spazio neutro”, cioè un luogo che tuteli il minore nel suo diritto di visita e nel contempo verifichi se sussistono i presupposti per l’assunzione delle responsabilità genitoriali e faciliti e sostenga la relazione minori – genitori. Tali incontri hanno la finalità di garantire e sostenere il mantenimento della relazione tra il minore e i genitori e/o parenti a seguito di separazione o divorzio conflittuali, affido ed altri situazioni di grave e profonda crisi familiare.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)
www.comune.meda.mb.it

2. Gli obiettivi degli incontri in luogo neutro consistono nel:

- garantire il diritto di visita per genitori non affidatari di minori coinvolti in separazioni conflittuali o allontanati dal nucleo genitoriale naturale;
- garantire il diritto di relazione per minori coinvolti in procedure di allontanamento dai genitori naturali;
- contribuire, dove ve ne siano le condizioni, alla progettualità evolutiva rivolta alla relazione figure genitoriali-minori.

Articolo 39 – Destinatari

1. Le attività previste sono rivolte a sistemi familiari entro i quali è interrotta o sospesa la relazione tra uno o più minori con i genitori naturali, ed è conseguentemente necessario realizzare contesti protetti che permettano l'incontro tra i minori e le figure genitoriali citate. Costituisce pre requisito necessario per l'attivazione degli interventi la presenza di un Provvedimento dell'Autorità Giudiziaria al Servizio Sociale territorialmente competente, o la presenza di un Progetto sociale che codifichi le caratteristiche degli incontri e che comprenda la definizione di un contratto d'intervento formalmente sottoscritto dall'Assistente Sociale di riferimento e dagli adulti implicati (genitori, genitori affidatari, parenti, operatori social incaricati per attività socioeducative nei confronti dei minori e/o del sistema familiare familiare).

INTERVENTI E SERVIZI A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' E DELLE PERSONE ANZIANE

Articolo 40 - Prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria

1. Tali prestazioni includono le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria rivolti a persone con disabilità e/o anziane, ovvero interventi e servizi in favore di tali soggetti:

- a) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
- b) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali, e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali e accessorie alla loro fruizione;
- c) interventi comunque atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o buoni spendibili per l'acquisto di servizi.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

2. Ai fini della compartecipazione al costo di tali servizi, il nucleo familiare rilevante è quello definito dall'art. 6 del D.P.C.M. 5.12.2013, n. 159, se non diversamente determinato dai soggetti beneficiari.

Servizio di Assistenza domiciliare

Articolo 41 – Servizio di Assistenza domiciliare (SAD)

1. Il servizio di assistenza domiciliare è finalizzato a favorire il permanere delle persone con disabilità e/o anziane nel proprio ambito familiare e sociale, migliorando la loro qualità di vita, nonché quella della famiglia d'appartenenza. L'intervento offerto è finalizzato altresì ad evitare l'isolamento e il ricovero in strutture residenziali.
2. Il Servizio di assistenza domiciliare è svolto da figure professionali qualificate attraverso prestazioni di natura socio-assistenziale:
 - a. Prestazioni di assistenza e cura della persona di tipo igienico/sanitario di semplice esecuzione
 - b. Interventi di mobilitazione
 - c. Prestazioni complementari (servizi accessori) di igiene e cura dell'ambiente domestico, accompagnamento e trasporto esterno, disbrigo pratiche e commissioni di vario tipo, in particolari situazioni di indigenza o su valutazione dell'assistente sociale
3. La modalità, la tipologia delle prestazioni e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel progetto di assistenza individualizzato (PAI).

Articolo 42 - Compartecipazione degli utenti al costo del servizio

1. Ferma restando la determinazione del nucleo familiare di riferimento sulla base di cui al DPCM 159/2013, la quota di compartecipazione al costo del servizio, definita nell'allegato 1 del Regolamento, viene determinata utilizzando la formula della progressione lineare. La Giunta Comunale provvede annualmente, nella fase di determinazione del sistema tariffario e nel rispetto del presente regolamento e degli equilibri di bilancio, a determinare:
 - a. l'eventuale quota minima;
 - b. l'ISEE iniziale e l'ISEE finale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 20;
 - c. la quota di contribuzione massima posta a carico dell'utente
 - d. la struttura della contribuzione con il metodo della progressione lineare, secondo la seguente formula:



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

$$\frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times \text{contribuzione massima}}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

Articolo 43 - Pasti al domicilio

1. Il servizio di erogazione di pasti a domicilio è volto a garantire al cittadino autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, a prevenire e rimuovere situazione di bisogno ed ad evitare, per quanto possibile, il ricovero definitivo in strutture residenziali.
2. Sono destinatari del servizio i cittadini, residenti nel Comune, i quali si trovano nella condizione di avere necessità d'aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei pasti giornalieri.

Articolo 44 - Trasporto sociale

1. È da intendersi Trasporto Sociale un servizio pubblico volto a garantire la mobilità delle fasce più deboli della popolazione, con particolare riferimento ad anziani, persone con disabilità, persone in situazione di fragilità temporanea o permanente.
3. Per quanto concerne la regolamentazione del servizio si fa riferimento alle convenzioni/appalti in essere.

SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA PER PERSONE CON DISABILI

Articolo 45 - Servizio di assistenza educativa domiciliare per persone disabili

1. Il servizio di assistenza educativa domiciliare per persone disabili è finalizzato a favorire i processi di integrazione sociale e di autonomia delle persone con disabilità e può svolgersi, in modo individuale o in piccolo gruppo, nei diversi contesti di vita della persona disabile.
2. Il servizio si avvale di personale educativo qualificato e articola nei principali seguenti interventi:
 - a. favorire il processo di integrazione sociale;
 - b. garantire la socializzazione e l'apprendimento;
 - c. contribuire all'accrescimento dell'autonomia, valorizzando le capacità di relazione.
 - d. Interventi di supporto familiare
3. L'accesso al servizio avviene previa definizione di un progetto di intervento educativo individualizzato (PEI) redatto dall'assistente sociale e condiviso con la persona con disabilità e/o con la sua famiglia.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Articolo 46 - Servizio di assistenza educativa scolastica

1. L'Ente Locale ha il compito di fornire l'assistenza specialistica educativa agli alunni riconosciuti e certificati in stato di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992 al fine di realizzare la piena integrazione scolastica. La figura dell'educatore comunale risponde all'indicazione della legge e svolge interventi "ad personam" finalizzati allo "sviluppo dell'autonomia personale e della comunicazione". L'assistenza educativa è una risorsa a disposizione dell'alunno con disabilità che favorisce il benessere e la crescita educativa all'interno dell'intero gruppo classe. La definizione dell'intervento, da parte del Comune di Meda in qualità di titolare del servizio, è legata alla definizione del progetto educativo, che è parte integrante del PEI scolastico, nonché del progetto di vita del bambino e della sua famiglia. In relazione al progetto educativo scolastico il supporto può configurarsi come intervento individuale e/o come intervento di gruppo ristretto/di classe attraverso attività di laboratorio.
2. Tale servizio è rivolto ai minori residenti nel Comune che frequentano il nido, le scuole dell'infanzia, gli istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado sia del territorio che fuori territorio, e che necessitano, in base a specifico accertamento del "collegio per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap", ai sensi del DPCM n. 185 del 23 febbraio 2006 ed a specifica annotazione posta dal servizio specialistico competente all'interno della diagnosi funzionale, di assistenza educativa in ambito scolastico.

Servizio di integrazione e inserimento lavorativo per persone disabili

Articolo 47 – Servizio per l'inserimento lavorativo

1. Il Servizio per l'Inserimento Lavorativo (SIL) è un servizio finalizzato a promuovere il processo di integrazione lavorativa di persone con disabilità certificata e in età lavorativa.
2. I destinatari devono essere : residenti nel Comune di Meda e iscritti negli elenchi provinciali di cui all'art. 8 della Legge 68/99 e s.m.i.
Non devono usufruire di equivalenti strumenti regionali o provinciali.
3. Il servizio è attivato dal servizio sociale attraverso la formulazione di specifici progetti personalizzati che prevedono l'avviamento di tirocini valutativi formativi o tirocini finalizzati all'inserimento lavorativo.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Servizi semiresidenziali per persone con disabilità

Articolo 48 – Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA)

1. Il Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA) è un servizio rivolto a persone con disabilità che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale. E' caratterizzato dall'offerta di percorsi socio educativi e socio formativi individualizzati, ben determinati temporalmente e condivisi con la famiglia.
2. La finalità del servizio è favorire l'inclusione sociale della persona potenziando o sviluppando le sue autonomie personali. Il servizio contribuisce inoltre all'acquisizione di prerequisiti di autonomia utili all'inserimento professionale che dovrà avvenire in raccordo con i servizi deputati all'inserimento lavorativo.

Articolo 49 – Il Centro Socio – Educativo (C.S.E.)

1. Il Centro Socio-Educativo è una struttura territoriale rivolta a persone portatrici di una disabilità intellettiva e/o fisica di livello medio, e che hanno, di norma, compiuto il sedicesimo anno di età ed assolto l'obbligo scolastico.
2. Il Centro Socio-Educativo offre prestazioni e interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e socializzante finalizzate a garantire un processo formativo che permetta il raggiungimento di una vita la più possibile autonoma e integrata.
3. E' finalizzato all'acquisizione e al potenziamento dell'autonomia personale e sociale, alla crescita globale della persona e al suo accompagnamento nel progetto di vita adulta. Le attività del Centro Socio-Educativo sono, infatti, finalizzate all'integrazione delle persone con disabilità nella vita sociale del territorio.

Articolo 50 – Il Centro Diurno Disabili (C.D.D.)

1. Il Centro Diurno Disabili è una struttura territoriale rivolta a persone in situazione di disabilità grave, di norma ultradiciottenni, che abbiano assolto l'obbligo scolastico e per le quali non è programmabile un percorso di inserimento lavorativo o formativo.
2. Il Centro Diurno Disabili offre prestazioni socio –sanitarie, interventi integrati di tipo educativo, riabilitativo e di assistenza finalizzati a:
 - a. migliorare la qualità della vita della persona, favorendo l'interazione e l'integrazione sociale;
 - b. mantenere e migliorare le abilità cognitive e relazionali e ridurre i comportamenti problematici dei soggetti ospiti;



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

- c. sostenere le famiglie, supportandone il lavoro di cura, riducendo l'isolamento, evitando o ritardando il ricorso alle strutture residenziali;
- d. incrementare e mantenere i livelli di autonomia funzionale contrastando i processi involutivi e favorendo, quando è possibile, la frequenza di strutture esterne, sportive e sociali;
- e. favorire lo sviluppo di competenze globali, finalizzando l'azione al raggiungimento di obiettivi significativi mediante percorsi e progetti personalizzati.

Articolo 51 - Compartecipazione al costo dei servizi diurni a favore di persone con disabilità

1. Sono a carico dei beneficiari unicamente le spese del trasporto e della mensa.

Articolo 52 - Centro Diurno Integrato per anziani

2. E' una struttura semiresidenziale che si rivolge a persone di età superiore ai 60 anni parzialmente o totalmente non autosufficienti, persone affette da patologie cronico – degenerative (tra cui demenze e Alzheimer) e/o invalidanti, persone inserite in un contesto familiare per il quale l'assistenza domiciliare risulta insufficiente o troppo difficoltosa, persone sole ed a rischio di emarginazione.
3. Il Centro offre prestazioni sanitarie (mediche, infermieristiche e riabilitative), socio-assistenziali (ad esempio, aiuto per la cura dell'igiene personale) e servizi di animazione (di gruppo o individuali) e di socializzazione, quali spettacoli, giochi, attività manuali e pratiche, letture ecc. al fine di contenere il rallentamento psico-fisico e la tendenza all'isolamento sociale e culturale.
4. La retta prevede una quota di natura sanitaria a carico della Regione Lombardia e una quota di natura assistenziale a carico dell'Ospite/Famiglia.
5. In casi eccezionali e previa adeguata istruttoria, il servizio sociale può proporre una riduzione della quota a carico dei cittadini, da disporsi con provvedimento del dirigente/responsabile del servizio, per le situazioni di particolare gravità che presentino un elevato rischio di esclusione sociale e per le quali la prestazione sociale erogata costituisca condizione essenziale per la riduzione della vulnerabilità sociale, ovvero assuma funzioni imprescindibili di monitoraggio e controllo.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

Articolo 53 – Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

1. I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

Articolo 54 - Campo di intervento

1. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, prevede, quale ultima risposta possibile, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (RSA, RSD, CSS, CRH, e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24).

2. L'Assistente Sociale del Comune verifica preventivamente l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o del disabile nel suo ambito di vita, anche tramite il ricorso agli altri servizi di rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, e Centri Diurni.

Articolo 55 - Caratteristiche dell'intervento

1. L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:

- a) indirizzare i richiedenti in relazione alle modalità di accesso alle strutture residenziali;
- b) contribuire con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di badare a se stessi e con condizione economica insufficiente a provvedere alla copertura integrale della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013.

Articolo 56 – Concessione della integrazione della retta alberghiera

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della quota socio-assistenziale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che :

- a. hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art.6, comma 4 della L. 328/2000;
- b. non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

2. Il valore della soglia di accesso, sulla base dell'I.S.E.E., per l'accesso all'integrazione comunale, è definito nell'allegato 1 al presente regolamento ed è aggiornato annualmente dalla Giunta comunale.

Articolo 57 - Misura della integrazione della retta alberghiera

1. La misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della struttura presso cui è inserita la persona assistita e la quota da essa sostenibile definita nel progetto personalizzato.

Per la natura continuativa e globalmente assistenziale della prestazione erogata in struttura, ed in considerazione della natura e delle finalità dei trattamenti assistenziali ed indennitari derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "non autosufficienza" della tabella rappresentata all'Allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, tali emolumenti, ove percepiti, concorrono in via prioritaria al pagamento della quota sociale, al netto di una quota per le spese personali, quantificata all'interno del progetto individuale.

2. Qualora una delle indennità derivanti da una delle condizioni di cui alla colonna "non autosufficienza" della tabella rappresentata all'Allegato 3 del D.P.C.M. n. 159/2013 subentrasse successivamente all'istanza di determinazione dell'intervento economico integrativo comunale, si procederà alla rideterminazione dell'intervento stesso sommando alla quota utente giornaliera il valore ricavabile in applicazione del precedente comma 1, con decorrenza dalla data di validità dell'indennità stessa, inclusi eventuali periodi arretrati.

3. In caso di I.S.E.E. elevati, anche superiore alla soglia d'accesso, pur a fronte di una modesta liquidità (mensile), eventualmente sempre nell'ambito del progetto individualizzato di cui sopra, ovvero a margine, il Comune potrà procedere ad accordi con l'utenza finalizzati all'alienazione/utilizzo di eventuali beni mobili o immobili, fermo restando che il ricavato è opportunamente vincolato al pagamento della retta. Qualora, a fronte di una il liquidità dell'I.S.E.E., l'utenza non consenta alla stipulazione di siffatti accordi, e si dovesse concretare un obbligo di intervento comunale a titolo integrativo, detta integrazione/pagamento integrale della quota sociale da parte del Comune, per la parte che include la quota sociale legittimamente a carico dell'utenza, è da considerarsi quale anticipazione comunale, con conseguente titolo, in capo al Comune, di rivalersi sui beni della persona ricoverata, anche in sede successoria.



Piazza Municipio, 4 – 20821 Meda (MB)

www.comune.meda.mb.it

Articolo 58 - Regolamentazione di altri servizi

1. Per quanto concerne la regolamentazione di servizi o interventi non previsti dal presente regolamento, si fa riferimento ai criteri individuati per i servizi di analoga tipologia o alle convenzioni/appalti in essere.

PARTE QUINTA DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 59 – Sviluppo del sistema informativo

1. Nell'ambito delle attività di implementazione del sistema informativo previsto dal D.L. 78/2010, il Comune pone in essere ogni azione diretta ad omogenizzare i criteri e le modalità di rilevazione.

Articolo 60 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 61 – Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.
2. E' fatto carico ai Servizi competenti della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

Articolo 62 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa.